

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018” (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all'articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

Il provvedimento in esame costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di protezione delle piante che consente la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

Il nuovo testo normativo, la cui logica prevede un maggiore coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di difesa delle piante, contiene i seguenti aspetti chiave:

-definizione di una nuova organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e definizione dell'autorità unica e delle autorità competenti in materia;

- modifica del ruolo del Comitato fitosanitario nazionale e individuazione del Centro Difesa e Certificazione (CREA-DC) quale Istituto nazionale di riferimento per il supporto scientifico e diagnostico;

- Ridefinizione del ruolo e delle competenze e formazione permanente del personale del servizio fitosanitario nazionale alla luce dei nuovi obblighi previsti dai regolamenti europei;

-definizione di nuova gestione delle emergenze fitosanitarie attraverso anche la definizione di specifiche strutture necessarie a tale gestione, tra cui il Segretariato per le emergenze fitosanitarie e specifiche unità di coordinamento territoriali;

- realizzazione di un Sistema informativo nazionale per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;

- Razionalizzazione dei punti di ingresso frontalieri

- definizione delle procedure di controllo ufficiale

L'articolato di detto provvedimento, oltre alle disposizioni necessarie agli adempimenti previsti dai nuovi regolamenti, incorpora le norme vigenti e non in contrasto con i regolamenti sopra richiamati, contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 inerente “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e s.m.i., opportunamente migliorate per garantire un corretto allineamento alle nuove disposizioni incluse nel nuovo regime fitosanitario e modificate nel rispetto dei principi di semplificazione e ammodernamento delle norme imposto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, attraverso:

- a) la ricognizione e l'abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle e che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano in contrasto con i regolamenti europei 2016/2031 e 2017/625;



- b) la semplificare del linguaggio normativo;
- c) il coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie.

Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame, essi sono costituiti dagli allegati già presenti nelle norme di base sopra indicate e dagli allegati derivanti, con le opportune modifiche redazionali, dai provvedimenti applicativi che nel corso degli anni sono stati emanati. Nella tabella di corrispondenza, in calce al testo, sono indicate per ciascun allegato le norme da cui derivano.

Il testo del provvedimento all'esame è costituito da 64 articoli suddivisi in XIII Titoli e da 3 allegati.

Capo I – Ambito di applicazione e definizioni

Capo II – Organizzazione del Servizio Fitosanitario nazionale

Capo III – Laboratori

Capo IV – Personale del Servizio Fitosanitario nazionale

Capo V – Sorveglianza degli organismi nocivi delle piante sul territorio nazionale

Capo VI – Emergenze fitosanitarie

Capo VII – Registro Ufficiale degli operatori professionali

Capo VIII – Passaporto delle piante

Capo IX – Controlli ufficiali

Capo X – Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, di selezione varietale e riproduttivi.

Capo XI- Sistema Informativo Fitosanitario

Capo XII- Sanzioni amministrative e norme finanziarie

Capo XIII – Norme transitorie e finali

## **ALLEGATI**

Allegato 1 – Dotazioni minime

Allegato 2 – Punti di controllo frontalieri

Allegato 3 – Diritti obbligatori

Si passa di seguito alla illustrazione dei singoli Titoli e relativi articoli.

Il **Capo I** riguarda l'ambito di applicazione oggetto del decreto legislativo e le definizioni. Esso è costituito dagli articoli da 1 a 3.

Articolo 1 *Ambito di applicazione*

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del provvedimento all'esame riguardano l'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 nonché le norme internazionali di cui alla Convenzione



internazionale per la protezione delle piante (CIPP), firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, della FAO.

Il comma 2 individua il Servizio Fitosanitario nazionale quale organizzazione nazionale per le attività di protezione delle piante ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) e ne definisce la principale funzione che è rappresentata dall'insieme di competenze e attività volte alla protezione delle piante, delle produzioni agricole, del patrimonio forestale e dei territori.

Il comma 3 precisa che la protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare il rischio fitosanitario di un Organismo nocivo e le misure per ridurre tale rischio, rientra nella materia di profilassi internazionale di cui all'art. 117, comma 2 lettera q) della Costituzione italiana. In tale comma è trasposta la disposizione già contenuta nell'articolo 1, comma 1, punto a) del decreto legislativo 214/2005.

#### *Articolo 2 Definizioni*

L'articolo, costituito da un unico comma, elenca le definizioni, distinte da quelle già presenti nei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, che si applicano al provvedimento in esame. L'articolo include la definizione di cui all'art.2 comma 1, punto t) del d.lgs. 214/2005.

#### *Articolo 3 Attività di protezione delle piante*

Il comma 1 fornisce la descrizione di ciò che si intende per attività di protezione delle piante e stabilisce come queste siano distinte in attività di previsione, di prevenzione e mitigazione dei rischi fitosanitari e di gestione delle emergenze fitosanitarie.

Il comma 2 descrive in cosa consiste l'attività di previsione del rischio fitosanitario e le relative finalità.

Il comma 3 descrive in cosa consiste l'attività di prevenzione e mitigazione del rischio fitosanitario e le relative finalità.

Il comma 4 elenca in dettaglio le attività di prevenzione e mitigazione del rischio fitosanitario.

Il comma 5 descrive in cosa consiste l'attività di gestione delle emergenze fitosanitarie.

Il **Capo II** tratta l'organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale ed è costituito dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

#### *Articolo 4 Servizio Fitosanitario Nazionale*

Le disposizioni contenute nel presente soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto e).

Il comma 1 designa, in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento UE 2017/625, il Servizio fitosanitario nazionale quale autorità competente per la protezione delle piante, che provvede a dare attuazione alle attività di cui all'articolo 3

Il comma 2 descrive l'articolazione del Servizio Fitosanitario nazionale in Servizio fitosanitario centrale, in Servizi fitosanitari regionali, in Servizi fitosanitari delle province autonome e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e individua il Comitato fitosanitario nazionale quale organo deliberativo e tecnico del Servizio fitosanitario nazionale. Tale disposizione riporta l'articolazione del Servizio Fitosanitario nazionale già contenuta nell'articolo



48 e 52 del D.lgs. 214/2005 integrata dall'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante.

Il comma 3 precisa che lo Stato, le Regioni e le Province autonome partecipano, secondo le rispettive competenze e ordinamenti alle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3.

#### *Articolo 5 Servizio Fitosanitario Centrale*

L'articolo descrive la struttura e le competenze del Servizio Fitosanitario centrale.

In particolare il comma 1 stabilisce che tale Servizio opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e rappresenta, in applicazione degli articoli 4 e 103 del regolamento 2017/625, rispettivamente, l'autorità unica di coordinamento e di vigilanza sull'applicazione delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3 e l'autorità di collegamento, in materia fitosanitaria, che funge da punto di contatto con gli altri Stati membri e la Commissione europea. Il comma riprende quanto già contenuto all'art.49, comma 1 del D.lgs. 214/2001.

Il comma 2 dispone che la dotazione di personale di tale Servizio, nell'ambito della vigente dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia conforme a quella calcolata secondo i parametri di cui allegato 1 inoltre elenca gli ambiti di competenze.

Il comma 3 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunichi ai Servizi fitosanitari regionali il nominativo del responsabile incaricato del Servizio fitosanitario centrale e descrive le modalità con cui deve essere comunicato ogni eventuale aggiornamento.

Il comma 4 elenca le competenze e le funzioni del Servizio fitosanitario centrale, fermo restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 5 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'organizzazione del Servizio Fitosanitario centrale per assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 e delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3 del presente provvedimento, nel pieno rispetto dei requisiti richiesti dall'articolo 5 del reg. (UE) 2017/625.

#### *Articolo 6 Servizi Fitosanitari Regionali*

L'articolo, in applicazione degli articoli 3 e 4 del Regolamento 2017/625, individua nei Servizi fitosanitari regionali le autorità competenti per l'attuazione, sul proprio territorio delle attività di protezione delle piante. Ne descrive la struttura e le competenze incorporando le disposizioni già contenute nell'articolo 50 del D.lgs. 214/2005.

In dettaglio il comma 1 prevede che tali Servizi siano costituiti presso le Amministrazioni Regionali e delle Province autonome e ad essi è attribuita la competenza delle attività di cui all'articolo 3 sul territorio di propria competenza.

Il comma 2 dispone che la dotazione minima di personale di tali Servizi sia conforme almeno a quella calcolata secondo i parametri di cui allegato 1. Inoltre, il comma prevede che le Regioni e le province autonome comunichino al Servizio fitosanitario centrale il nominativo del responsabile incaricato del Servizio fitosanitario regionale e descrive le modalità con cui deve essere comunicato ogni eventuale aggiornamento.

Il comma 3 elenca le competenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali.

Il comma 4 dispone che le competenze connesse ai disciplinari di difesa e alla emanazione e coordinamento delle attività rientranti nel campo di applicazione della direttiva 128/2909 e del



decreto legislativo 150/2012 possano essere organizzate in ambito regionale anche presso strutture diverse dal Servizio fitosanitario regionale.

#### *Articolo 7 Comitato Fitosanitario nazionale*

Il presente articolo riguarda la composizione e le funzioni del Comitato Fitosanitario Nazionale già istituito dall'articolo 52 del d.lgs. 214/2005.

Il comma 1 istituisce tale Comitato e ne definisce la composizione.

Il comma 2, nuova disposizione introdotta, dispone che il Comitato fitosanitario nazionale possa avvalersi, a Capo consultivo e per le proprie competenze scientifiche, di enti e istituzioni scientifiche e ne elenca i relativi rappresentanti.

Il comma 3 elenca le competenze del Comitato fitosanitario nazionale.

Il comma 4 prevede che con successivo atto il Comitato provvederà a redigere ed approvare il proprio Regolamento di funzionamento.

Il comma 5 dispone che il Comitato fitosanitario nazionale ha potere deliberativo nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di protezione delle piante. A tali delibere viene data applicazione con ordinanze del Direttore Servizio fitosanitario centrale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### *Articolo 8 Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante*

L'articolo, di nuova introduzione, individua nel Centro di ricerca Difesa e Certificazione del Crea l'Istituto Nazionale di riferimento per la protezione delle piante.

Il comma 1 identifica tale Istituto quale organismo di supporto scientifico del Comitato fitosanitario nazionale.

Il comma 2 elenca le competenze dell'istituto di riferimento che ha le strutture le dotazioni di personale e le conoscenze adeguate.

#### *Articolo 9 Segretariato per le emergenze fitosanitarie*

Le disposizioni del presente articolo, di nuova introduzione, istituiscono il Segretariato per le emergenze fitosanitarie.

Il comma 1 oltre ad istituire il Segretariato ne definisce la relativa composizione.

Il comma 2 definisce il Segretariato quale raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

Il comma 3 stabilisce che, per ciascuna delle emergenze dichiarate dal Comitato Fitosanitario nazionale, il Segretariato organizza riunioni di coordinamento con i partecipanti indicati.

Il comma 4 elenca le competenze del Segretariato per le emergenze fitosanitarie.

Il comma 5 dispone che il Segretariato relazioni periodicamente al Comitato fitosanitario su ciascuna emergenza in atto.

#### *Articolo 10 Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie*



Le disposizioni del presente articolo, di nuova introduzione, prevedono l'istituzione di Unità territoriali per ciascuna emergenza fitosanitaria.

Il comma 1 dispone che ciascun Servizio Fitosanitario regionale istituisca sul proprio territorio una Unità territoriale per la gestione di una emergenza fitosanitaria, che dia attuazione al piano di azione per il contrasto dell'organismo nocivo e alle ordinanze stabilite dal Servizio fitosanitario centrale.

Il comma 2 definisce la composizione delle Unità territoriali mentre le competenze sono elencate nel comma 3.

Il comma 4 dispone che le Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie mantengano un costante scambio di informazioni con il Segretariato di cui all'articolo 9 in relazione alla evoluzione dell'emergenza in atto.

#### *Articolo 11 Funzioni delle Regioni nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale*

L'articolo dà applicazione a quanto previsto dall'art.5 del regolamento (UE) 2017/625 in materia di obblighi generali relativi alle autorità competenti.

Il comma 1 dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, garantiscano una organizzazione dei propri Servizi Fitosanitari Regionali in grado di assicurare le attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3 del presente provvedimento e contestualmente il rispetto dei requisiti previsti dall'art.5 del regolamento (UE) in relazione alle autorità competenti.

Il comma 2 prevede pertanto che le Regioni e le Province autonome garantiscono le necessarie risorse per la messa in atto di misure fitosanitarie.

#### *Articolo 12 Audit interni del Servizio fitosanitario nazionale*

Con il presente articolo si dà applicazione agli articoli 6, 33 e 39 del regolamento 2017/625, che richiedono l'organizzazione da parte dell'Autorità competente di audit interni, di audit nei confronti organismi a cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali nonché di audit ai laboratori ufficiali di analisi designati finalizzati alla verifica di una corretta applicazione dei regolamenti 2016/2031 e 2017/625.

Il comma 1 stabilisce che il Servizio fitosanitario nazionale, in qualità di autorità competente proceda ad audit interni e adotti le misure appropriate alla luce dei relativi risultati.

Il comma 2 definisce che il Servizio fitosanitario centrale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta un programma di audit indirizzato alle strutture del Servizio fitosanitario nazionale, ai laboratori e alle strutture delegate all'esecuzione di controlli ufficiali.

**Il Capo III** tratta l'organizzazione della rete laboratoristica nazionale ed è costituito dagli articoli

13, 14, 15 e 16. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto i).

#### *Articolo 13 Laboratori nazionali di riferimento*

L'articolo dà applicazione a quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del regolamento 2017/625 che richiedono a ciascun Stato membro di designare uno o più laboratori nazionali di riferimento per ciascuno dei laboratori di riferimento dell'Unione europea, a cui competono determinate responsabilità e compiti.



Il comma 1 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, siano designati uno in più laboratori nazionali di riferimento. Come previsto dal regolamento 2017/625 la designazione può riguardare anche un laboratorio nazionale di riferimento anche nei casi i cui non vi sia corrispondente laboratorio di riferimento europeo.

Il comma 2 prevede che i laboratori siano designati solo se rispettano tutti i requisiti e le prescrizioni di cui agli articoli 37 e 100 del regolamento 2017/625.

Il comma 3 dispone che l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento sia resa disponibile al pubblico sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale così come previsto dall'articolo 57 del presente provvedimento.

Il comma 4 stabilisce i casi i cui la designazione di tali laboratori può essere revoca su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

Il comma 5 elenca i compiti che il laboratorio nazionale di riferimento sarà chiamato a svolgere su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale.

#### Articolo 14 *Laboratori ufficiali*

L'articolo dà applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 37 del regolamento 2017/625 che richiede che le autorità competenti di ciascun Stato membro designino laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

Il comma 1 stabilisce che i Servizi fitosanitari regionali si dotino di laboratori ufficiali e li designano in applicazione dell'art. 37 del regolamento 2017/625, sentito il Comitato fitosanitario nazionale. I dati di tali laboratori devono essere inseriti nel Sistema informatizzato disciplinato dall'articolo 55.

Il comma 2 definisce le modalità di designazione che devono essere conformi a quanto richiesto dall'art. 37 regolamento 2017/625.

Il comma 3 prevede, in linea con quanto previsto dall'art. 37 del regolamento 2017/625, la possibilità per i Servizi fitosanitari regionali di designare, quale laboratorio ufficiale, previo accordo tra le parti e sentito il Comitato fitosanitario nazionale, il laboratorio già designato da altro Servizio fitosanitario regionale, anche in relazione a singole metodiche di analisi.

Il comma 4 prevede, in linea con quanto previsto dall'art. 37 del regolamento 2017/625, la possibilità per i Servizi fitosanitari regionali di designare quale laboratorio ufficiale, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, un laboratorio esterno al Servizio fitosanitario nazionale purché rispetti i requisiti e le prescrizioni previste.

#### Articolo 15 *Laboratori per autocontrollo*

L'articolo in questione, costituito da un unico comma, dispone che con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali siano definite le caratteristiche de i requisiti di laboratori di controllo a cui gli operatori professionali potranno rivolgersi per l'effettuazione di analisi, nell'ambito delle attività di autocontrollo a cui sono chiamati in applicazione dei regolamenti 2016/2031 e 2017/625.

#### Articolo 16 *Rete nazionale dei laboratori*



Il presente articolo, che incorpora le disposizioni dell'art. 53 del D.lgs. 214/2005, aggiornandole alla luce dei nuovi regolamenti, istituisce una Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante al fine di garantire una efficace cooperazione e collaborazione tra le diverse strutture laboratoristiche e perseguire un miglioramento delle attività di protezione delle piante sul territorio nazionale.

Il comma 1 istituisce la Rete nazionale dei laboratori che include i laboratori elencati nel medesimo comma .

Il comma 2 prevede che possano far parte di tale Rete anche strutture laboratoristiche che operano nel territorio nazionale nel settore della protezione delle piante e della ricerca e sperimentazione agraria e che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale. I laboratori saranno inseriti nella Rete di cui al comma 1 previa istanza da presentarsi al Servizio fitosanitario centrale. Con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali saranno definite le caratteristiche e i requisiti di tali laboratori.

Il comma 3 definisce le finalità della Rete laboratoristica nazionale.

Il comma 4 dispone che la Rete sia sottoposta al coordinamento e alla sorveglianza del Comitato fitosanitario nazionale.

Il **Capo IV** riguarda il personale del Servizio Fitosanitario nazionale ed è costituito dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

#### *Articolo 17 Dotazione del Servizio fitosanitario nazionale*

L'articolo, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 5 e 8 del regolamento 2017/625 in materia di Obblighi generali delle autorità competenti e di obblighi di riservatezza, definisce alcuni aspetti inerenti la dotazione di personale del Servizio fitosanitario nazionale necessari per armonizzare sul territorio nazionale l'applicazione del presente decreto ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa unionale ed internazionale in materia fitosanitaria.

Il comma 1 stabilisce che il personale tecnico, che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale, è iscritto nel Registro nazionale del personale di cui al successivo art. 23.

Il comma 2 richiama gli obblighi di riservatezza che il personale tecnico è chiamato a rispettare nell'adempimento dei propri doveri e attività.

Il comma 3 incorpora quanto già definito dall'articolo 48-bis punto 2 del d.lgs. 214/2005. Le dotazioni di personale del Servizio fitosanitario nazionale sono definite sulla base dei parametri di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, rideterminati, almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

#### *Articolo 18 Ispettore fitosanitario*

L'articolo definisce le caratteristiche e i requisiti del personale operante presso il Servizio fitosanitario nazionale, che risponde funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio, incaricato di svolgere controlli ufficiali e altre attività



ufficiali in conformità del regolamento 2017/625 e del regolamento 2016/2031 in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del regolamento 2017/625 che introduce la figura del Responsabile fitosanitario ufficiale.

Il comma 1 definisce la figura dell'ispettore fitosanitario riprendendo le disposizioni già contenute nell'articolo 34, commi 1 e 2 del D.lgs. 214/2005.

Il comma 2 elenca i requisiti tecnici e professionali dell'ispettore riprendendo al punto a) quanto già disciplinato dall'art. 35, comma 5, del D.lgs. 214/2005 e inserendo ulteriori due punti, b) e c), riguardanti gli obblighi di formazione, in applicazione di quanto previsto dal regolamento 2017/625.

Il comma 3 riprende la disposizione di cui all'art. 35, comma 5, del D.lgs. 214/2005 specificando il profilo professionale nel quale gli ispettori fitosanitari devono essere inquadrati. Tali ispettori fitosanitari devono operare su incarico del Responsabile del Servizio fitosanitario regionale competente che provvede in forma scritta a definire controlli e altre attività ufficiali per le quali l'ispettore fitosanitario è stato designato.

Il comma 4 riprende la disposizione di cui all'art. 35, comma 4, del D.lgs. 214/2005.

Il comma 5 stabilisce che gli ispettori fitosanitari provvedono ad elevate le sanzioni in caso di trasgressioni previste dal presente provvedimento.

#### Articolo 19 *Agente fitosanitario*

L'articolo definisce le caratteristiche e i requisiti del personale operante presso il Servizio fitosanitario nazionale, che risponde funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio, incaricato di svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del regolamento 2017/625 e del regolamento 2016/2031 in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del regolamento 2017/625 che introduce la figura del Responsabile fitosanitario ufficiale.

Il comma 1 definisce la figura dell'Agente fitosanitario, già prevista dall'art. 34-bis del d.lgs. 214/2005,

Il comma 2 elenca i requisiti tecnici e professionali dell'Agente fitosanitario che, al pari dell'Ispettore fitosanitario, deve essere inserito nell'apposito Registro del personale di cui all'art.23 del presente provvedimento e opportunamente qualificato e formato come richiesto dal Regolamento 2017/625.

Il comma 3 specifica il profilo professionale nel quale gli Agenti fitosanitari devono essere inquadrati. Tali agenti fitosanitari devono operare su incarico del Responsabile del Servizio fitosanitario regionale competente che provvede in forma scritta a definire controlli e altre attività ufficiali per le quali l'agente fitosanitario è stato designato.

Il comma 4 specifica gli i compiti e gli adempimenti a cui gli agenti fitosanitari sono chiamati e più in dettaglio ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante fatta eccezione per la prescrizione di misure ufficiali, il rilascio di certificati fitosanitari e l'elevazione delle sanzioni, in linea con quanto già disciplinato dall'art. 34 bis del D.lgs. 214/2005.

Il comma 5 stabilisce che gli Agenti fitosanitari propongono l'ispettore fitosanitario o al responsabile del Servizio fitosanitario competente l'applicazione di misure fitosanitarie o l'elevazione di una sanzione.

Il comma 6 riprende la disposizione di cui all'art. 34 bis e 35, comma 6, del D.lgs. 214/2005



## Articolo 20 *Assistente fitosanitario*

L'articolo introduce la figura dell'Assistente fitosanitario, quale tecnico professionalmente qualificato e operante presso strutture o organizzazioni diverse dai Servizi fitosanitari regionali, impiegato per eseguire determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali.

Il comma 1 definisce la figura dell'Assistente fitosanitario che pur operando presso altre strutture o organizzazioni diverse, risponde tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.

Il comma 2 stabilisce che il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può nominare Assistenti fitosanitari che nell'esercizio delle loro funzioni si attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio fitosanitario competente per territorio. I nominativi sono inseriti in apposita sezione del registro di cui al successivo articolo 23.

Il comma 3 specifica i compiti e gli adempimenti a cui gli Assistenti fitosanitari sono chiamati e più in dettaglio ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante fatta eccezione per la prescrizione di misure ufficiali e il rilascio di certificati fitosanitari.

Il comma 4 dispone che gli Assistenti fitosanitari operino su incarico del Responsabile del Servizio fitosanitario regionale competente che provvede in forma scritta a definire controlli e altre attività ufficiali per le quali l'assistente fitosanitario è stato designato.

Il comma 5 stabilisce che gli Assistenti fitosanitari propongono l'ispettore fitosanitario o al responsabile del Servizio fitosanitario competente l'applicazione di misure fitosanitarie o l'elevazione di una sanzione.

## Articolo 21 *Il responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore*

L'articolo dà applicazione al regolamento 2017/625, articolo 3, che prevede la figura del responsabile fitosanitario ufficiale, definita come la persona fisica designata dall'autorità competente quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente formata per svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali, e del certificatore, definito come qualsiasi funzionario o qualsiasi altra persona appartenente o meno all'autorità competente e autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali.

Il comma 1 stabilisce che gli ispettori fitosanitari, gli agenti fitosanitari e gli assistenti fitosanitari sono responsabili fitosanitari ufficiali con le attribuzioni derivanti dagli incarichi loro conferiti in applicazione del regolamento 2017/625, articoli 3 e 5

Il comma 2 stabilisce che gli ispettori fitosanitari sono designati certificatori ai sensi del regolamento 2017/625 e come tali sono autorizzati a firmare certificati e altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del medesimo regolamento.

Il comma 3 prevede che con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possano essere nominati responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori funzionari che operano presso altre amministrazioni di diritto pubblico purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. I nominati di tale personale sono inseriti in una apposita sezione del registro nazionale del personale di cui al successivo art. 23.

## Articolo 22 *Funzioni del personale del Servizio fitosanitario nazionale*



Il comma 1 incorpora, opportunamente allineate in relazione alle figure di responsabile fitosanitario ufficiale e certificatore, le disposizioni contenute nel comma 1, art. 35 del D.lgs. 214/2005.

Il comma 2 incorpora, opportunamente allineate in relazione alle figure di responsabile fitosanitario ufficiale e certificatore, le disposizioni contenute nel comma 2, art. 35 del D.lgs. 214/2005.

#### *Articolo 23 Formazione e aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale*

Il presente articolo consente l'applicazione del regolamento 2017/625, articoli 88, 91 e 130 in materia di adeguata formazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

Il comma 1 stabilisce che il Servizio fitosanitario centrale garantisca la formazione e l'aggiornamento del proprio personale attraverso piani annuali di formazione approvati in seno al Comitato fitosanitario nazionale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che tale formazione consista in un corso strutturato sulla base del programma e delle modalità approvate dal Comitato fitosanitario nazionale.

Il comma 3 stabilisce che i successivi aggiornamenti possano essere svolti mediante moduli anche di breve durata ripetuti in differenti località del territorio per meglio rispondere alle esigenze del personale e facilitare la partecipazione sempre secondo un programma approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.

Il comma 4 consente a ciascun Servizio fitosanitario regionale, per motivi di urgenza, di organizzare corsi di formazione o aggiornamento, in assenza di corsi nazionali, sulla base del programma di cui al comma 2.

Il comma 5 stabilisce che alle necessità di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse afferenti il fondo per la protezione delle piante.

Il comma 6, infine, prevede che ai corsi di formazione o di aggiornamento, possano partecipare, su proposta del Comitato fitosanitario nazionale, anche figure diverse dal personale del Servizio fitosanitario centrale.

#### *Articolo 24 Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale*

Il comma 1 incorpora le disposizioni già contenute nel comma 4, articolo 34 del D.lgs. 214/2005, e istituisce il Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

Il comma 2 definisce la struttura di tale Registro e le informazioni in esso contenute riprendendo, ampliando, quanto già previsto al comma 4 dell'articolo 34.

Il comma 3 stabilisce che gli ispettori e gli agenti fitosanitari sono nominati, previa verifica dei requisiti richiesti, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e i nominativi inseriti nel registro di cui al comma 1 dandone informazione al Servizio fitosanitario competente che provvederà ad inquadrarli nei rispettivi ruoli.

Il comma 4 stabilisce che qualsiasi aggiornamento a tale Registro del personale è effettuato dai Servizi fitosanitari regionali mediante il Sistema informativo per la protezione delle piante di cui all'articolo 55.

Il comma 5 stabilisce che i nominativi del personale del Servizio fitosanitario nazionale siano cancellati dal registro di cui al comma 1 con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di una notifica motivata del Servizio fitosanitario regionale



competente nonché quando il personale venga destinato a svolgere altri compiti non pertinenti la protezione delle piante.

Il comma 6 riprende le disposizioni già contenute nel comma 4 bis dell'art. 34 del D.lgs 214/2005.

#### *Articolo 25 Identificazione del Servizio fitosanitario nazionale*

L'articolo riprende, ampliandole e rafforzandole, le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 34 del D.lgs 214/2005 in materia di riconoscimento e identificazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

Il comma 1 include le disposizioni già in vigore con il comma 3. Art. 34 del D.lgs 214/2005 e prevede che il documento di riconoscimento sia definito dal comitato fitosanitario nazionale.

Il comma 2 dispone che l'uso di loghi, stemmi, denominazioni o altro segno distintivo riferiti al Servizio fitosanitario nazionale è riservato esclusivamente al personale di tale Servizio fermo restando la possibilità per il Servizio fitosanitario centrale di approvare l'utilizzo nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità attribuite al Servizio fitosanitario nazionale.

Il comma 3 dispone che con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Interno vengano definite le norme per la disciplina dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei DPI e altre dotazioni affinché il personale in servizio sia prontamente riconosciuto nell'espletamento delle attività di protezione delle piante.

Il **Capo V** riguarda le attività di sorveglianza degli organismi nocivi sul territorio nazionale ed è costituito dagli articoli 26 e 27.

#### *Articolo 26 Piano di emergenza*

L'articolo dà applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 25 e 26 del regolamento 2016/2031 in materia di predisposizione di piani di emergenza per gli organismi nocivi. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto f).

Il comma 1 dispone che il Servizio fitosanitario centrale con il supporto dell'istituto nazionale di riferimento, elabori, per ciascuno degli organismi nocivi prioritari di cui all'art. 6 del regolamento 2016/2031 e di cui al regolamento 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale un Piano di emergenza e ne definisce i contenuti.

Il comma 2 prevede che ciascun Piano di emergenza di cui al comma 1 sua adotta con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

Il comma 3 prevede che il Piano di emergenza possa combinare più organismi nocivi aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili e ne definisce in tali casi la struttura.

Il comma 4 prevede una revisione regolare da parte del Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'istituto nazionale di riferimento, dei Piani di emergenza che se del caso vengono aggiornati.

Il comma 5 rimanda ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità per l'esecuzione degli esercizi di simulazioni previsti dall'articolo 26 del regolamento 2016/2031.

#### *Articolo 27 Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante*



L'articolo 26 dà applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 22, 23 e 24 del regolamento 2016/2031 in materia di indagini sugli organismi nocivi e predisposizione di Piani nazionali di indagine annuali e pluriennali.

Il comma 1 applica quanto disposto dagli articoli 22 e 24 del regolamento 2016/2031 e dispone che i Servizi fitosanitari regionali effettuino indagini sugli organismi nocivi, inclusi quelli individuati nell'ambito di un Programma annuale di indagine nazionale di cui al comma 4.

Il comma 2 dispone che il Servizio fitosanitario centrale, supportato dell'istituto nazionale di riferimento e sulla base della valutazione del rischio dei vari organismi nocivi, adottati, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, gli obiettivi e i criteri di indagine generali.

Il comma 3 dispone che i Servizi fitosanitari regionali sulla base delle analisi di rischio, in relazione al proprio territorio, elaborano e trasmettono annualmente al Servizio fitosanitario centrale la proposta delle indagini che saranno effettuato nell'anno civile successivo, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui al comma 2.

Il comma 4 disciplina la predisposizione da parte del servizio fitosanitario centrale di un programma nazionale di indagine annuale degli organismi nocivi e adotta tale programma previo parere del Comitato fitosanitario nazionale. A tale programma di indagine è data divulgazione tramite il sito web di cui all'articolo 56.

I successivi commi 5 e 6 danno applicazione a quanto previsto dal regolamento 2016/2031, articolo 21, 22 e 23, prevedendo la predisposizione di programmi di indagine pluriennali e la loro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

Il comma 7 dispone che le informazioni e i dati relativi ad organismi nocivi sul territorio, collezionati sul territorio nazionale da Istituzioni e Organizzazioni possano alimentare il Sistema informatico fitosanitario di cui all'articolo 55, secondo indicazioni che saranno fornite dal Sistema fitosanitario centrale, in modo da contribuire e completare il sistema di sorveglianza del territorio

Il comma 8 dispone che dati e informazioni aggiuntive, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale possano essere inseriti nel Sistema informatico fitosanitario e consultati anche da Università e altri enti di ricerca

Il comma 9 dispone che le attività di sorveglianza del territorio siano coordinate dal Servizio fitosanitario centrale in collaborazione con l'istituto nazionale di riferimento.

Il **Capo VI** riguarda la gestione delle emergenze fitosanitarie ed è costituito dagli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33.

#### *Articolo 28 Ritrovamento di organismi nocivi*

L'articolo 27 riguarda la notifica di un pericolo imminente e le disposizioni normative che regolano le prime fasi di ritrovamento di un Organismo nocivo sul territorio.

I commi 1 e 2 danno applicazione a quanto previsto all'art.14 del regolamento 2017/2031, in particolare commi 1 e 3, in materia di obblighi a carico di qualsiasi soggetto, inclusi gli operatori professionali, in caso di acquisizione di dati e informazioni o di presenza sospetta o effettiva di un Organismo nocivo. È obbligo darne immediata informazione al Servizio fitosanitario regionale competente prima di divulgare l'informazione o pubblicarla e adottare immediate misure cautelativa per evitarne la diffusione.



Il comma 3 dà applicazione agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento 2017/2031 in materia di conferma ufficiale della presenza di un organismo nocivo da parte del Servizio fitosanitario regionale, successiva notifica alla Commissione Ue e agli altri Stati membri e informazioni agli operatori professionali coinvolti o interessati.

Il comma 4 applica quanto definito all'articolo 10 punto 3 del regolamento 2016/2031 e prevede che In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo, il Servizio fitosanitario regionale adotti misure fitosanitarie per eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo.

Il comma 5 applica quanto prescritto dal regolamento 2016/2031 all'articolo 14 punto 4. Ogni soggetto, incluso quindi l'operatore professionale, adotta immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo in conformità alle disposizioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tali misure includono anche l'eliminazione di piante, prodotti vegetali o di altri oggetti anche dai siti di proprietà.

#### *Articolo 29 Notifica di ritrovamento di organismi nocivi.*

Il comma 1 descrive le modalità di notifica elettronica circa la presenza confermata o sospetta di un organismo nocivo così come disciplinato dall'art.9 del regolamento 2016/2031.

Il comma 2 dà applicazione a quanto contenuto nell'art.11 e nell'art. 29 del regolamento 2016/2031. L'autorità a cui compete la notifica di ritrovamento e delle prime misure adotta è il Servizio fitosanitario centrale.

#### *Articolo 30 Informazioni sul ritrovamento di organismi nocivi.*

Il comma 1 dà applicazione alle norme contenute nell'art. 12 del regolamento 2016/2031 e dispone che il Servizio fitosanitario regionale competente informa senza indugio gli operatori professionali che potrebbero essere coinvolti dalla emergenza fitosanitaria.

Il comma 2 dispone che il Comitato fitosanitario nazionale definisca le modalità con cui informare il pubblico in merito alle misure adottate o che intende adottare e in merito alle misure che devono essere adottate dagli operatori professionali.

#### *Articolo 31 Emergenze fitosanitarie*

L'articolo introduce le disposizioni da attuarsi in caso di ritrovamento di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'unione sul territorio nazionale.

Il comma 1 e il comma 2 danno applicazione a quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento 2016/2031, in relazione all'effettuazione di indagini e messa in atto di tutte le necessarie misure di eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena da parte del Servizio fitosanitario regionale competente.

Il comma 3 dà applicazione a quanto previsto dall'articoli 18 del regolamento 2016/2031 e attribuisce la competenza della definizione di aree delimitate ai Servizi fitosanitari regionali, aree nelle quali dovranno essere attuate tutte le misure previste.

Il comma 4 dispone che il Comitato fitosanitario nazionale, nella prima riunione utile, definisce e pedallera le misure fitosanitarie urgenti in applicazione del Piano Nazionale di emergenza di cui all'articolo 35 del presente provvedimento.

I commi 5 e 6 danno attuazione a quanto previsto all'articolo 27 del regolamento 2016/2031 in relazione alla definizione, all'adozione e alla notifica di un Piano di azione recante le misure per



l'eradicazione dell'organismo nocivo. Il piano di azione, predisposto dal Servizio fitosanitario regionale, contiene gli elementi indicati nel comma 5.

Il comma 7 prevede che per il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie contenute nel Piano di azione, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale, il Servizio fitosanitario centrale attività il Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui all'articolo 9 del provvedimento in esame.

Il comma 8, dispone che per l'attuazione delle misure fitosanitarie sul territorio, il Servizio fitosanitario regionale competente istituisce l'Unità territoriale di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo, 10.

Il comma 9 applica quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento 2016/2031 in materia di indagini nelle aree delimitate attribuendo tale competenza ai Servizi fitosanitari regionali

Il comma 10 e il comma 11 danno applicazione alle disposizioni contenute nell' articolo 29 del regolamento 2016/2031 con riferimento ai obblighi di notifica del nuovo ritrovamento, da parte del Servizio fitosanitario regionale competente e la predisposizione di un *Pest risk analysis*, da parte dell'istituto nazionale di riferimento su richiesta del Servizio fitosanitario centrale, necessario alla determinazione delle misure fitosanitarie di urgenza da parte del Comitato fitosanitario nazionale.

#### *Articolo 32 Interventi di protezione delle piante*

L'articolo dispone che i Servizi fitosanitari regionali attuano o fanno attuare le misure fitosanitarie ufficiali, sul proprio territorio, su tutte le piante, prodotti delle piante e altri oggetti per i quali è confermato un rischio connesso a organismi nocivi, secondo le misure e i principi di gestione dei rischi di cui all'allegato IL del regolamento 2016/2031.

#### *Articolo 33 Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria*

Nell'articolo 32 sono state trasposte le disposizioni di cui all'art. 18 bis del d.lgs. 214/2005, così come introdotte dal d.l. 29 marzo 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44.

Il **Capo VII** riguarda l'istituzione e la gestione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali ed è costituito dagli articoli 34, 35 e 36.

#### *Articolo 34 Registro Ufficiale degli Operatori Professionali.*

Il comma 1 istituisce presso il Servizio fitosanitario centrale il Registro Ufficiale degli operatori professionali (Ruop) in applicazione dell'articolo 65 del Regolamento 2016/2031 e in linea con quanto già previsto dall'articolo 20 del d.lgs 214/2005.

Il comma 2 dispone che siano i Servizi fitosanitari regionali a registrare le categorie di operatori professionali così come previsto dal regolamento sopracitati e ad aggiornare tali dati nel Sistema informatico fitosanitario di cui all'articolo 51 del presente provvedimento.

Il comma 3 dà applicazione all'articolo 65 del Regolamento 2016/2031 in relazione alla possibilità per il Servizio fitosanitario centrale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, di registrare ulteriori categorie di operatori professionali qualora vi sia un rischio fitosanitario connesso alle attività svolte da questi.

#### *Articolo 35 Registrazione al Ruop*



L'articolo definisce le modalità di registrazione secondo quanto disposto dall'articolo 66 del Regolamento 2016/2031.

Il comma 1 prevede che l'operatore professionale presenti una domanda di registrazione al Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale indicando tutti gli elementi richiesti dal regolamento europeo.

Il comma 2 dispone che con successivo provvedimento m sentito il Comitato fitosanitario nazionale, vengano definite le modalità e le procedure operative per il deposito della domanda.

Il comma 3 dispone, in linea con quanto previsto dall'articolo 66 e 67 del Regolamento 2016/2031, che il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale, previa verifica della domanda, registri l'operatore professionale senza indugio e assegni un codice di identificazione univoco, modificandolo attraverso il Sistema informatico fitosanitario a tutti i restanti Servizi coinvolti.

#### *Articolo 36 Revoca della registrazione al Ruop*

L'articolo, in applicazione dell'art. 66 del Regolamento 2016/2031 e in linea con quanto già previsto dall'articolo 24 del d.lgs. 214/2005, prevede i casi in cui il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale

-qualora apprenda che l'operatore professionale non abbia adempiuto all'obbligo di aggiornamento dei propri dati, richiede una rettifica o aggiornamento dei dati (comma 1)

-procede con la revoca della registrazione al Ruop (comma 2).

**Il Capo VIII** riguarda il Passaporto delle piante ed è costituito dagli articoli 37, 38, 39, 40 e 41.

Il presente articolo disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante in applicazione di quanto previsto dalla Sezione II del regolamento 2016/2031 è in linea con quanto già previsto all'articolo 26 e 29 del decreto legislativo 214/05

#### *Articolo 37 Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.*

Il comma 1 dà applicazione all'articolo 89 del regolamento 2016/2031 e prevede che l'autorizzazione all'uso del passaporto sia rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale dell'operatore professionale, previa verifica dei requisiti di cui al regolamento 2019/827.

Il comma 2 da applicazione agli articoli 79 e 80 del regolamento 2016/2031 e individua nel servizio fitosanitario regionale competente per Centro aziendale l'autorità competente a cui è attribuita la supervisione dell'emissione del passaporto da parte degli operatori autorizzati.

Il comma 4 Dispone che qualora il l'operatore professionale possenga centri aziendali in diverse regioni la richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso ciascun servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Il comma 4 stabilisce che con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario Centrale su parere del comitato Nazionale vengono stabilite le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui Al comma 1 in applicazione degli articoli 89 92 del regolamento 2016/2031.

Il comma 5 Dispone che con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario Centrale su parere del comitato fitosanitario Nazionale sia definito il documento di orientamento tecnico per gli operatori professionali autorizzati, previsto ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 2019/827.



Il comma 6 e il comma 7 danno applicazione a quanto previsto all'articolo 94 del regolamento 2016/2031 e individua nel Servizio fitosanitario regionale l'autorità competente per la sostituzione del passaporto con una copia del certificato fitosanitario originale all'importazione fino a luogo di prima destinazione della merce.

Il comma 8 applica quanto disposto dall'articolo 82 del regolamento 2016/2031 e stabilisce che il passaporto delle piante non è necessario per gli spostamenti di piante e prodotti tra i siti di uno stesso operatore situati nella stessa provincia. Con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali saranno definite le modalità eventuali documenti diversi dal passaporto da utilizzare tra per spostamenti tra sempre aziendali di uno stesso operatore (comma 9).

#### *Articolo 38 Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.*

L'articolo in questione dà applicazione agli articoli 91 e 92 del regolamento 2016/2031 in relazione alla predisposizione di piani di gestione dei rischi connessi ad organismi nocivi.

Il comma 1 prevede che l'operatore professionale possa predisporre il piano di gestione dei rischi sopraccitati e quando predisposto deve essere messo a disposizione del Servizio fitosanitario regionale competente.

Il comma 2 attribuisce al servizio fitosanitario regionale competente il compito di verificare tali piani in occasione dei controlli ufficiali di cui all'articolo 92 del regolamento 2016/2031 e di approvarli se conformi.

Il comma 3 Dispone che qualora il piano di gestione dei rischi non sia più conforme alle prescrizioni di cui all' Articolo 91 del regolamento 2016/2031 il Servizio fitosanitario regionale competente adotta le necessarie misure che possono includere anche una revoca del piano di gestione

Il comma 4 Dispone che il servizio fitosanitario regionale competente per territorio organizza attività formative e di aggiornamento per gli operatori autorizzati.

#### *Articolo 39 Ispezioni e revoca dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.*

L'articolo in questione dà piena applicazione all'articolo 92 del regolamento 2016/2031.

Il comma 1 specifica che le modalità i criteri di con cui saranno effettuate le ispezioni ufficiali, i campionamenti e le prove, da parte dei servizi fitosanitari regionali, saranno definiti nell'ambito del provvedimento di cui all'articolo 36 comma 4.

Il comma 2 specifica che i campi di produzione ubicati in regioni diverse da quella ove è ubicato il centro aziendale di riferimento sono assoggettate alle attività di controllo del servizio fitosanitario regionale territorialmente competente che dovrà fornire notificare le opportune informazioni ai servizi interessati.

Il comma 3 elenca i casi in cui l'autorizzazione al rilascio del passaporto può essere sospesa dal Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale

Il comma 4 elenca i casi in cui l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante è invece revocata dal Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale

#### *Articolo 40 Annullamento o rimozione del passaporto delle piante.*

L'articolo in questione dà applicazione all'articolo 95 del regolamento 2016/2031 definendo i casi in cui il l'operatore professionale è chiamato a rimuovere o annullare il passaporto delle piante e a



darne comunicazione al servizio fitosanitario regionale competente per le successive notifiche al Servizio fitosanitario centrale, alla commissione e agli altri Stati membri (comma 1).

Qualora tale obbligo non sia rispettato dall'operatore professionale è compito del servizio fitosanitario regionale competente annullare il Passaporto e rimuoverlo dell'unità di vendita (comma 2).

*Articolo 41 Registrazione autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione.*

Il comma 1 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sia delegata al soggetto gestore del Marchio IPPC/FAO l'esecuzione dei controlli ufficiali su imballaggi in legno previsti dal Capo VI, Sezione 3 del regolamento 2016/2031.

Il comma 2 definisce le modalità di effettuazione e le relative frequenze di controllo degli operatori professionali in applicazione a quanto previsto dagli articolo 6 e 7 del regolamento delegato 2019/66.

Il comma 3 dispone che gli operatori professionali in questione siano registrati al RUOP di cui all'articolo XX per il tramite del soggetto gestore.

Il comma 4 attribuisce al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 98 del regolamento 2016/2031 previa verifica dei requisiti richiesti agli articoli 97 e 98 del regolamento medesimo.

Il comma 5 definisce i casi in cui la delega di cui al comma 1 possa essere revocata parzialmente o interamente mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il **Capo IX** disciplina l'attività di controllo ufficiale su organismi nocivi, sulle piante, i prodotti e gli altri oggetti in tutte le loro fasi di produzione nonché sugli operatori professionali in applicazione di quanto previsto dai regolamenti 2016/2031 e 2017/625 ed è costituito dagli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.

*Articolo 42 Controlli ufficiali*

Il comma 1 dà applicazione alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 14 del regolamento 2017/625, in materia di controlli ufficiali, individuando i Servizi fitosanitari regionali quali autorità competenti.

Il comma 2 dispone l'effettuazione dei controlli ufficiali conformemente alla procedure di un manuale operativo adattato dal Servizio fitosanitario centrale su parere del Comitato fitosanitario nazionale, in applicazione dell'articolo 12 del regolamento 2017/625.

I commo 3 e 4 definiscono le modalità di registrazione delle informazioni pertinenti i controlli ufficiali e la loro pubblicazione in applicazione degli articoli 11 e 13 del Regolamento 2017/625.

*Articolo 43 Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali*

L'articolo dà applicazione a quanto disciplinato dal Capo III del regolamento 2017/625 in relazione alla possibilità da parte Servizio fitosanitario nazionale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, di delegare determinati compiti in materia di controlli.



#### Articolo 44 *Controperizia.*

L'articolo dà applicazione a quanto disciplinato dall'art. 34 del regolamento 2017/625 in materia di Controperizia e ne attribuisce la competenza al Servizio fitosanitario regionale competente.

#### Articolo 45 *Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.*

L'articolo dà applicazione a quanto disciplinato dal CAPO V, Sezione II del Regolamento 2017/625 in merito ai Controlli ufficiali sulle merci in entrata nell'Unione presso i posti di controllo frontalieri.

Il comma 1 dà applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 44 e 47 del regolamento 2017/625, individuando nei servizi fitosanitari regionali le autorità competenti all'effettuazione di tali controlli.

Il comma 2 definisce le modalità di esecuzione dei controlli e relative notifiche in applicazione di quanto già previsto dagli articoli 49 e 52 del regolamento 2017/625.

Il comma 3 dispone che possano essere istituiti anche altri punti di controllo differenti da quelli di cui al comma 1.

Il comma 4 dà applicazione alle disposizioni contenute nel regolamento delegato 2019/2122 attribuendo ai servizi fitosanitari regionali la competenza di organizzare controlli specifici in collaborazione con operatori portuali aeroportuali e altre autorità competenti.

Il comma 5 dà applicazione alle disposizioni contenute nel regolamento delegato 2019/2123 in materia di controlli documentali effettuati a distanza da un posto di controllo frontaliero o presso un punto di controllo differente.

Il comma 6 dà invece applicazioni alle disposizioni contenute negli articoli 45 e 77 del regolamento 2017/625 e nel regolamento delegato 2019/2125 in relazione all'esecuzione di controlli ufficiali su materiali da imballaggio in legno attribuendone la competenza al servizio fitosanitario regionale competente per punto di ingresso frontaliero.

#### Articolo 46 *Posti di controllo frontalieri*

L'articolo 49 dà applicazione alle disposizioni contenute nel regolamento 2017/625 e nei regolamenti delegati 2019/1014 e 2019/1072 in materia di posti di controllo frontaliero e loro designazione e requisiti. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto g).

Il comma 1 stabilisce che i posti di controllo frontalieri e i posti di controllo diversi da questi sono disegnati dal Servizio fitosanitario centrale, su parere del comitato fitosanitario Nazionale, in applicazione dell'articolo 59 del regolamento 2017/625 e sono elencati all'allegato 2 del presente provvedimento.

Il comma 2 Dispone che i punti di controllo frontalieri, comprensivi di eventuali centri di ispezione, devono soddisfare requisiti e prescrizioni in applicazione dell'articolo 64 del regolamento 2017/625 e dell'articolo 8 del regolamento delegato 2019/1014.

Il comma 3 stabilisce che, in applicazione dell'articolo 61 del regolamento 2017/625, i punti di entrata già elencati nell'allegato 8 del d.lgs. 214/2005 sono essere inseriti nell'allegato 2 del presente provvedimento, purché siano rispettati i requisiti dell'articolo 64 del regolamento 2017/625 e i requisiti previsti dal regolamento delegato 2019/1014.



Il comma 4 dispone che con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali previo parere del comitato fitosanitario Nazionale aggiornato elenco dei punti di controllo frontalieri e dei relativi centri di ispezione.

Il comma 5, in applicazione degli articoli 62 e 64 del regolamento 2017/625, stabilisce che un posto di controllo frontaliero o un centro d'ispezione sia revocato o rimosso dall'allegato 2 qualora vengano meno i requisiti minimi previsti o su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente sentita l'agenzia delle dogane.

Il comma 6 dà applicazione all'articolo 2 del regolamento 2019/1012 e consente al Servizio fitosanitario centrale, previo parere del comitato fitosanitario Nazionale, di disegnare nuovamente un posto di controllo frontaliero o un punto di controllo precedentemente revocato o rimosso.

Il Comma 7 dà applicazione all'articolo 63 del regolamento 2017/625 e attribuisce al servizio fitosanitario regionale la competenza di sospendere la designazione di un posto di controllo frontaliero nei casi in cui vi siano rischi sanitari per le piante e i prodotti delle piante.

Il comma 8 dispone che gli enti gestori dei posti di controllo frontalieri mettano a disposizione del servizio fitosanitario regionale competente, per quanto di propria competenza, le strutture idonee all'espletamento dell'attività di controllo ufficiale nonché adeguati spazi informativi per la divulgazione delle norme fitosanitarie, in applicazione di quanto previsto all'articolo 64 del regolamento 2017/625.

Analogamente il comma 9 prevede che le Regioni in cui ricadono i posti di controllo frontalieri garantiscano i requisiti di propria competenza in applicazione dell'art. 64 del regolamento 2017/625.

Il comma 10 stabilisce, in applicazione dell'articolo 60 del regolamento 2017 625, l'obbligo per il servizio fitosanitario centrale di pubblicare sul sito web di cui all'articolo 56 del presente provvedimento l'elenco aggiornato e le relative informazioni inerenti i posti di controllo frontaliero e i centri di ispezione.

#### *Articolo 47 Piano di controllo fitosanitario nazionale*

L'articolo in questione da applicazione all'articolo 109 del regolamento 2017/625 che prevede la definizione di un piano dei controlli pluriennale nazionale. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto h).

Il comma 1 prevede l'adozione da parte del Servizio fitosanitario Centrale, su parere del comitato fitosanitario nazionale, di un piano di controllo fitosanitario nazionale, con previsione pluriennale, che includa i controlli previsti dai regolamenti 2016/2031 e 2017/625, che costituisce parte integrante del Piano richiesto ai sensi dell'articolo 109 del regolamento 2017/625.

Il comma 2 Dispone che servizi fitosanitari centrali effettuano i controlli Sulla base del piano di controllo di cui Al comma 1.

Il comma 3 dispone l'elaborazione di un piano di monitoraggio annuale sul materiale di imballaggio in legno, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento delegato 2019/2125, da parte del servizio fitosanitario centrale su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

#### *Articolo 48 Certificati fitosanitari per l'esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi*



Il comma 1 dispone che Servizi fitosanitari regionali, in applicazione dell'articolo 100 e 101 del regolamento 2016/2031, rilascino, previa richiesta da parte di un operatore professionale, il certificato fitosanitario per l'esportazione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti verso un Paese terzo.

Il comma 2 stabilisce che tali certificati siano conformi a quanto ai modelli previsti all'allegato VIII parte A e B del regolamento 2016/2031.

Il comma 3 dà applicazione alle norme contenute nell'articolo 102 del regolamento 2016/2031 in materia di rilascio di certificati per la pre-esportazioni di piante, prodotti vegetali o altri oggetti la cui competenza è attribuita ai Servizi fitosanitari regionali.

Il comma 4 dispone che certificati di esportazione di cui Al comma 3 siano conformi ai modelli previsti dall'allegato 8 parte C del regolamento 2016/2031.

Il **Capo X** disciplina le deroghe applicate a piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali di selezione varietale o riproduttivi ed è costituito dagli articoli 49 e 50.

#### *Articolo 49 Autorizzazione temporanea*

L'articolo dà applicazione all'articolo 48 del regolamento 2016/2031 disciplinano deroghe temporanee per fini sperimentali già previste dall'articolo 45 del decreto legislativo 214/2005.

Il comma 1 dispone che il Servizio fitosanitario Centrale, su parere del servizio fitosanitario competente per territorio, possa autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti a fini sperimentali in applicazione dell'articolo 48 del regolamento 2016/2031

Il comma 2 dispone che tale autorizzazione sia rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 44 del presente decreto e al regolamento delegato 2019/829.

I Commi 3 e 4 danno applicazione all'articolo 48 del regolamento 2016/2031 e dispongono controlli da parte del Servizio fitosanitario regionale finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni richieste e l'adozione dei provvedimenti necessari qualora tali condizioni non vengano rispettate, inclusa la revoca dell'autorizzazione da parte del Servizio fitosanitario Centrale su parere del comitato fitosanitario Nazionale.

#### *Articolo 50 Designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento*

L'articolo disciplina il riconoscimento e le relative modalità di designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento in applicazione di quanto previsto dagli articoli 60, 61, 62, 63, 64 del regolamento 2016/2031. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto l).

Il comma 1 prevede la presentazione di una domanda di riconoscimento al servizio fitosanitario centrale da parte del responsabile della stazione di quarantena o di una struttura di confinamento in applicazione dell'articolo 61 del regolamento 2016/2031.

Il comma 2 Dispone che a seguito di tale richiesta il servizio fitosanitario regionale competente verifica il soddisfacimento delle prescrizioni richieste dall'articolo 61 del regolamento 2016/2031.



Il comma 3, in applicazione dell'articolo 60 del regolamento 2016/2031, dispone che sia il Servizio fitosanitario Centrale, su parere del comitato fitosanitario nazionale, a disegnare sul territorio nazionale le stazioni di quarantena, le strutture di confinamento e i siti di temporanei di operatori professionali.

Il comma 4 in applicazione dell'articolo 63 del regolamento 2016/2031 definisce la procedura con cui il servizio fitosanitario regionale competente per territorio ispeziona periodicamente le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento e prescrive, se del caso, azioni correttive.

Il comma 5 dispone che il Servizio fitosanitario centrale, previo parere del comitato fitosanitario nazionale, possa adottare altri provvedimenti inclusa la revoca dell'autorizzazione.

Il comma 6 conformemente all'articolo 64 del regolamento 2016/2031, dispone che le piante i prodotti vegetali o altri oggetti possano lasciare le stazioni di quarantena o le strutture di confinamento solo con l'autorizzazione del servizio fitosanitario regionale competente.

Il **Capo XI** disciplina il Sistema informatico fitosanitario ed è costituito dagli articoli 51, 52, 53 e 54

Il Capo descrive l'istituzione e la gestione di un Sistema informativo fitosanitario nazionale che garantisca il trattamento delle informazioni dei controlli ufficiali, la messa a disposizione di informazioni e documenti inerenti la protezione delle piante agli operatori professionali e al pubblico, nonché l'elaborazione e lo scambio automatico di dati informazioni e documenti relativi all'attività di protezione delle piante con la Commissione europea e gli altri Stati membri, in applicazione di quanto richiesto dal regolamento 2017/625. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto m).

#### *Articolo 51 Sistema informativo per la protezione delle piante*

Il comma 1 istituisce il sistema informativo per la protezione delle piante SIPP

Il comma 2 descrive le funzionalità e le finalità del sistema informativo di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede la possibilità di integrazione del sistema informatico di cui al comma 1 con altri sistemi informatici gestiti da amministrazioni centrali e regionali al fine di facilitare uno scambio rapido di dati informazioni e documenti.

Il comma 4 dispone che sia il servizio fitosanitario Nazionale su indicazione del comitato fitosanitario nazionale a gestire i dati le informazioni e i documenti contenuti nel SIPP.

Il comma 5 elenca le sezioni in cui il SIPP è strutturato.

#### *Articolo 52 Sezione controlli ufficiali*

Il comma 1 definisce e descrive la sezione controlli ufficiali del SIPP.

Il comma 2, in applicazione agli articoli 5 12 e 13 del regolamento 2017/62,5 elenca le sottosezioni in cui è organizzata la sezione controlli ufficiali.

Il comma 3 dà applicazione all'articolo 131 del regolamento 2017/625 prevedendo un funzionamento integrato del SIPP con il Sistema IMSOC europeo.



Il comma 4 Dispone che con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali su parere del comitato fitosanitario Nazionale siano definite le caratteristiche tecniche e le modalità di sviluppo delle sottosezioni di cui al comma 2.

#### *Articolo 53 Sezione sito web*

Il comma 1 descrive le funzionalità e le finalità della sezione sito web del SIPP.

Il comma 2 descrive l'organizzazione della sezione sito web e ne elenca le sottosezioni

#### *Articolo 54 Attività di comunicazione per la protezione delle piante*

L'articolo da applicazione a quanto previsto dal regolamento 2017/625 in ordine agli obblighi di informazione e comunicazione di informazioni e dati agli operatori professionali e alla cittadinanza.

Il comma 1 descrive in cosa consiste l'attività di comunicazione per la protezione delle piante.

Il comma 2 individua nel servizio fitosanitario centrale l'unità di coordinamento delle attività di comunicazione messe in atto dal servizio fitosanitario nazionale.

Il comma 3 Dispone che l'unità per la comunicazione di cui all'articolo 5 comma 2 del presente provvedimento funga da gruppo redazionale per la pubblicazione di informazioni sul sito web e ne elenca le attività attribuite.

Il comma 4 prevede la possibilità per il Servizio fitosanitario centrale, su parere del comitato fitosanitario Nazionale, di attivare specifici programmi di attività volte alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione delle piante.

Il comma 5 Dispone che per la realizzazione delle attività descritte nei Commi precedenti si provveda con Il comma 5 Dispone che per la realizzazione delle attività descritte nei Commi precedenti si provveda con le risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 57.

**Il Capo XII** disciplina le sanzioni e le norme finanziarie ed è costituito dagli articoli 55, 56 e 57. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto n).

#### *Articolo 55 Sanzioni amministrative*

Il Comma 1 introduce le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle norme contenute nel presente decreto e alla normativa nazionale e unionale di settore.

I commi da 2 a 8 introducono sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione di obblighi, condizioni e prescrizioni connesse all'introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio nel territorio italiano di organismi nocivi, materiale da imballaggio di legno, piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

Il comma 9 introduce una sanzione amministrativa nei confronti di chi modifica la destinazione d'uso di una pianta, di un prodotto vegetale o di altre oggetti, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce;

I commi 10, 11 e 12 introducono sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione di obblighi di notifica e di comunicazione e messa a disposizione delle informazioni previste;



I commi da 13 a 20 introducono sanzioni amministrative in caso di inadempienze nell'attuazione delle misure fitosanitarie previste;

I commi da 21 a 22 introducono sanzioni amministrative in caso di violazioni delle prescrizioni connesso al Registro ufficiale degli operatori professionali di cui al Capo 7 del presente provvedimento;

I commi da 23 a 30 introducono sanzioni amministrative in caso di inadempienze connesse al passaporto delle piante e alla relativa autorizzazione di cui al Capo 8 del presente provvedimento;

I commi 31 e 32 prevedono sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti che non rispettano le dovute prescrizioni per la commercializzazione e riparazione di imballaggi di legno, legno o altri oggetti;

I commi dal 33 al 38 introducono sanzioni amministrative in caso di inadempienze nell'attuazione delle attività di controllo ufficiale di cui al Capo 9;

Il comma 39 prevede una sanzione nei confronti di chiunque elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dai responsabili fitosanitari;

Il comma 40 introduce una sanzione accessoria con sospensione per 3 mesi dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante nel caso in cui si verifichi una violazione reiterata delle prescrizioni contenute nei commi 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 37;

Il comma 41 introduce una sanzione accessoria con sospensione di 1 mese dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante nel caso in cui si verifichi una violazione delle prescrizioni contenute nei commi precedenti e nei tre anni successivi ne venga trasgredita un'altra;

Il comma 42 dispone che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Il comma 43 dispone che i Servizi fitosanitari regionali delle regioni e delle provincie autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. ;

#### *Articolo 56 Diritti obbligatori per i controlli ufficiali*

L'articolo introduce i diritti obbligatori previsti per l'esecuzione dei controlli ufficiali, in conformità al Capo VI del regolamento 2017/625 e incorporando quanto già disciplinato dall'art. 55 del D.lgs. 214/2005.

Il comma 1 Dispone che per i controlli ufficiali effettuati ai sensi del regolamento 2017 625 sono posti a carico dell'operatore professionale, dell'esportatore, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, i diritti obbligatori di cui all'allegato 1. In tale comma è trasposto la disposizione già contenuta nell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 214/2005.

Il comma 2 Dispone ai fini dei controlli ufficiali sulle merci che entrano nell'Unione si applicano i diritti obbligatori di cui all'articolo 79 del regolamento 2017/625. Tali diritti Sono riscossi presso i conti di controllo frontaliere o presso i posti i punti di controllo dal servizio fitosanitario competente, in linea con quanto già definito all'articolo 55 comma 2 del decreto legislativo 214/2005, secondo modalità che saranno successivamente stabilite con provvedimento.

Il comma 3 Dispone che con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali su parere del comitato fitosanitario Nazionale i diritti di cui Al comma 1 possono essere modificati sulla base di un calcolo particolareggiato in applicazione della capo sesto del regolamento



2017/625, in linea con quanto già definito dall'articolo 55 comma 5 del decreto legislativo 214/2005.

Il comma 4 include disposizioni già presenti all'articolo 55 comma 7 del decreto legislativo 214/2005 e stabilisce che i diritti obbligatori di cui al comma 1 non escludano la riscossione di altri diritti destinati a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connessi ai controlli.

Il comma 5 definisce le scadenze per la corresponsione dei diritti di cui al presente articolo e include disposizioni già presenti nell' articolo 55, comma 8-bis del decreto legislativo 214/2005.

Il comma 6 Dispone che in caso di mancato o tardivo versamento dei diritti di cui al comma 1 siano applicate le sanzioni nella misura e secondo procedure previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472.

Il comma 7 include disposizioni già presenti all'articolo 55 comma 8-ter del decreto legislativo 214/2005 e prevede che gli importi derivanti dalla riscossione di diritti per i controlli ufficiali del presente articolo e delle sanzioni di cui all'art.58 siano destinate unicamente al potenziamento delle attività del Servizio Sanitario Nazionale.

#### *Articolo 57 Fondo per la protezione delle piante*

Il comma 1 istituisce un Fondo destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante di cui al presente decreto. Con provvedimento del ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali su parere del comitato fitosanitario Nazionale saranno stabilite le modalità di utilizzo e trasferimento del fondo e i criteri di riparto.

Il comma 2 stabilisce che al relativo onere pari a pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. A tal fine il Ministero dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Comma 3 garantire l'adesione dell'Italia all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO), istituita nell'ambito della Convenzione Internazionale FAO sulla protezione delle piante (IPPC), responsabile della cooperazione e dell'armonizzazione nel settore fitosanitario in ambito europeo e mediterraneo.

Il ruolo dell'EPPO è quello di cooperare con il Segretariato dell'IPPC della FAO per sviluppare gli Standard Internazionali sulle Misure Fitosanitarie (ISPM), con la Commissione Europea a supporto della risoluzione delle problematiche fitosanitarie internazionali e con i Servizi fitosanitari dei paesi aderenti per tutti gli aspetti della difesa fitosanitaria.

Gli obiettivi dell'Organizzazione consistono nello sviluppare strategie internazionali contro l'introduzione di patogeni nonché l'armonizzazione delle normative fitosanitarie tra gli Stati e lo sviluppo di metodologie di lotta e controllo dei patogeni moderne, sicure ed efficaci.

Il **Capo XIII** disciplina le norme transitorie e finali e le abrogazioni ed è costituito dagli articoli 58, 59.

#### *Articolo 58 Norme transitorie*

L'articolo reca le norme transitorie e individua i casi ai quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si applicherà il regime precedente.



Il comma 1 dispone che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non in contrasto con la normativa comunitaria.

Il comma 2 dispone che la pubblicazione di dati e informazioni di cui all'articolo 54 avviene nel rispetto del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Il comma 3 dispone che le stazioni di quarantena e i siti di confinamento già designato al momento della pubblicazione del presente decreto non necessitano di una nuova domanda di riconoscimento ai sensi dell'art.49 comma 1.

Il comma 4 riprende le disposizione di cui all'art. 35, comma 6, del D.lgs. 214/2005.

#### **Articolo 59 Abrogazioni**

L'articolo abroga il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale norma soddisfa quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto f).

#### **Allegato 1**

L'allegato contiene i criteri e i parametri per la determinazione della dotazione minima del personale afferente al Servizio Fitosanitario nazionale nonché la tabella riepilogativa contenente tale dotazione. Tali indicazioni erano già disciplinate dall'articolo 48-bis e dall'allegato XXII del d.lgs. 214/2005 e s.m.i.

#### **Allegato 2**

L'allegato contiene l'elenco dei posti di controllo frontaliere e i relativi centri di ispezione in applicazione ai sensi dell'articolo 50 del presente provvedimento. Il presente allegato soddisfa quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto g).

#### **Allegato 3**

L'allegato contiene le disposizioni inerenti i diritti obbligatori previsti a carico dell'operatore professionale per l'esecuzione dei controlli ufficiali all'importazione, all'esportazione e per i controlli effettuati alle produzioni e alla circolazione delle piante e prodotti delle piante, in conformità con quanto stabilito al Capo VI del regolamento 2017/625. Le norme incorporando le indicazioni già disciplinate dall'art. 55 del D.lgs. 214/2005 e s.m.i.



## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PIANTE.**

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018” (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all'articolo 11, delega a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale per dare applicazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.

Il provvedimento in esame definisce, pertanto, la nuova normativa di base nazionale in materia di protezione delle piante per la prevenzione e mitigazione dei rischi fitosanitari nonché la gestione delle emergenze fitosanitarie e il contrasto agli organismi nocivi delle piante.

Il provvedimento, che si compone di 64 articoli suddivisi in XIII Titoli e di 3 allegati, dà applicazione alle nuove prescrizioni contenute nei regolamenti europei sopracitati, anche attraverso le disposizioni normative, opportunamente aggiornate e modificate, già contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, inerente “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e sue successive modifiche e integrazioni.

Nella stesura del provvedimento sono stati rispettati, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti criteri:

- individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
- adeguamento dei posti di controllo frontalieri, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
- Individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
- realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;
- ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625,
- Destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica



centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;

Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame si precisa che:

**L'allegato 1** contiene i criteri e i parametri per la determinazione della dotazione del personale afferente al Servizio Fitosanitario nazionale nonché la tabella riepilogativa contenente tale dotazione. Tali indicazioni erano già disciplinate dall'articolo 48-bis e dall'allegato XXII del d.lgs. 214/2005 e s.m.i.

**L'Allegato 2** definisce l'elenco dei posti di controllo frontalieri e i relativi centri di ispezione in applicazione ai sensi dell'articolo 50 del presente provvedimento. Il presente allegato soddisfa quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto g).

**L'Allegato 3** contiene i diritti obbligatori previsti a carico dell'operatore professionale per l'esecuzione dei controlli ufficiali all'importazione, all'esportazione e per i controlli effettuati alle produzioni e alla circolazione delle piante e prodotti delle piante, in conformità con quanto stabilito al Capo VI del regolamento 2017/625. Le norme incorporando le indicazioni già disciplinate dall'art. 55 del D.lgs. 214/2005 e s.m.i.

Di seguito vengono illustrate le singole disposizioni dello schema di decreto legislativo.

**Il Capo I rubricato "Ambito di applicazione e definizioni"**, include gli articoli 1, 2 e 3 e definisce l'ambito di applicazione oggetto del presente decreto legislativo, i termini con valenza tecnica specifica e ricorrenti nel testo nonché le attività di protezione delle piante quali attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi fitosanitari e di gestione delle emergenze fitosanitarie. Le previsioni in questione non hanno effetto sui conti della finanza pubblica.

**Il Capo II**, costituito dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e rubricato "Organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale", individua l'Autorità competente per la protezione delle piante in applicazione dei regolamenti 2016/2031 e 2017/625 e ne descrive l'articolazione e l'organizzazione (**Articolo 4**). Le disposizioni soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto e)

In particolare l'**Articolo 5** descrive la struttura e le competenze del **Servizio Fitosanitario centrale** quale autorità unica di coordinamento e vigilanza dell'applicazione delle norme contenute nel presente provvedimento, operante presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dispone che la dotazione di personale di tale Servizio, nell'ambito della vigente dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia conforme a quella calcolata secondo i parametri di cui allegato 1. Tali disposizioni rappresentano norme preesistenti, opportunamente aggiornate, di cui all'articolo 49 del d.lgs. 214/2005. Il Servizio fitosanitario centrale svolgerà i propri compiti con le risorse a legislazione vigente.

**L'articolo 6** individua nei **Servizi fitosanitari regionali**, costituiti presso le Amministrazioni Regionali e delle Province autonome, le autorità competenti per l'attuazione sul proprio territorio delle attività di protezione delle piante e dispone che la dotazione minima di personale di tale Servizio sia conforme almeno a quella calcolata secondo i parametri di cui allegato 1. Tali disposizioni rappresentano norme preesistenti, opportunamente aggiornate, di cui all'articolo 49 del d.lgs. 214/2005. Sono inoltre descritte la struttura e le competenze riprendendo le disposizioni già contenute nell'articolo 50 del D.lgs. 214/2005, opportunamente aggiornate. Le Regioni e le Province autonome provvederanno, nell'ambito della loro potestà, allo svolgimento dei compiti assegnati.



**L'articolo 7** istituisce il **Comitato fitosanitario nazionale** e ne definisce la composizione e le funzioni. Tali disposizioni rappresentano norme preesistenti di cui all'articolo 52 del d.lgs. 214/2005, opportunamente adeguate e aggiornate. Le attività ad esso assegnate saranno svolte con le risorse attualmente disponibili.

**L'Articolo 8** rubricato *Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante*, individua nel Centro di ricerca Difesa e Certificazione del Crea l'Istituto Nazionale di riferimento per la protezione delle piante quale organismo di supporto scientifico del Comitato fitosanitario nazionale. L'Istituto, nell'ambito delle risorse e con le dotazioni disponibili a legislazione vigente, assicura lo svolgimento dei compiti attribuiti.

**L'Articolo 9** istituisce il **Segretariato per le emergenze fitosanitarie**, quale organi di raccordo tra il Comitato Fitosanitario e le Unità territoriali per la gestione delle emergenze fitosanitarie, definendone le competenze e la relativa composizione. Tali norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze dello Stato.

**L'Articolo 10**, dispone che ciascun Servizio Fitosanitario regionale istituisca, sul proprio territorio, una **Unità territoriale per la gestione di una emergenza fitosanitaria**, che dia attuazione al piano di azione per il contrasto dell'organismo nocivo e alle ordinanze stabilite dal Servizio fitosanitario centrale. Ne sono definite competenze e composizione. Le Regioni e le Province autonome provvederanno nell'ambito della loro potestà e con le risorse disponibili a legislazione vigente ad assicurare l'attuazione dei compiti previsti.

**L'articolo 11** rubricato *Funzioni delle Regioni nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale* dà applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625 in materia di obblighi generali delle autorità competenti. In particolare dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie potestà legislative e amministrative, garantiscano l'organizzazione dei propri Servizi Fitosanitari Regionali nonché le risorse necessarie, nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, al fine di assicurare le attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

**L'Articolo 12** rubricato *Audit interni al Servizio fitosanitario nazionale* dà applicazione agli articoli 6, 33 e 39 del regolamento 2017/625 e stabilisce che il Servizio fitosanitario nazionale, in qualità di autorità competente proceda ad audit interni e adotti le misure appropriate alla luce dei relativi risultati. Lo svolgimento di tale attività sarà garantito con le risorse del Fondo per la protezione delle piante di cui all'articolo 61.

**Il Capo III**, rubricato **Laboratori** e costituito dagli articoli 13, 14, 15 e 16, tratta l'organizzazione di una rete laboratoristica nazionale. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto i), dando applicazione a quanto previsto dagli articoli 37, 100 e 101 del regolamento (UE) 2017/625.

Il presente Capo, introducendo le disposizioni già contenute nell'art. 53 del D.lgs. 214/2005, opportunamente aggiornate, prevede l'istituzione di una Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante al fine di garantire una efficace cooperazione e collaborazione tra le diverse strutture laboratoristiche e perseguire un miglioramento delle attività di protezione delle piante sul territorio nazionale.

Lo svolgimento delle attività previste sarà garantito con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**Il Capo IV** riguarda il personale del Servizio Fitosanitario nazionale ed è costituito dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.



Oltre a definire le caratteristiche, i requisiti e l'identificazione del personale operante presso il Servizio fitosanitario nazionale (articoli 18, 19, 20, 24 e 25) e le relative qualifiche e funzioni in applicazione del regolamento 2017/625 (articoli 21 e 22), il presente Capo, all'articolo 17, prevede la dotazione del personale tecnico definita secondo i criteri e i parametri di cui all'allegato 1. Tale norma deriva, opportunamente aggiornata e adeguata, dall'art. 48 del d.lgs. 214/2005. La formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale (articolo 23) non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto verrà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **Capo V** riguarda le attività di sorveglianza e di indagine degli organismi nocivi sul territorio nazionale, da realizzarsi mediante l'elaborazione di Piano di emergenza per gli organismi nocivi e la predisposizione Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante ed è costituito dagli articoli 26 e 27. Lo svolgimento di tali attività sarà assicurato con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **Capo VI** riguarda la gestione delle emergenze fitosanitarie ed è costituito dagli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33.

In particolare le disposizioni normative contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 danno applicazione a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/2031 in caso di ritrovamento di organismi nocivi (art. 9, 10, 11, 12, 13) e di attuazione di misure fitosanitarie (art. 14, 15, 17, 19, 27 e 29), incorporando anche norme preesistenti di cui all'art. 18 e 18 bis del d.lgs. 214/2005.

Il **Capo VII** riguarda l'istituzione e la gestione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali, in applicazione degli articoli 65, 66 e 67 del Regolamento 2016/2031 e in linea con quanto già previsto dall'articolo 20 e 24 del d.lgs. 214/2005 ed è costituito dagli articoli 34, 35 e 36.

Le attività normate dal presente Capo saranno svolte con le risorse attualmente disponibili al Servizio Fitosanitario nazionale.

Gli oneri derivanti dalle previste attività di controllo sono interamente a carico dell'operatore professionale ai sensi dell'articolo 56 (Diritti obbligatori per i controlli ufficiali) e secondo gli importi di cui all'allegato 3 del presente schema di decreto legislativo, già stabiliti dall'articolo 55 del d.lgs. 214/2005.

Il **Capo VIII** riguarda il Passaporto delle piante ed è costituito dagli articoli 37, 38, 39, 40 e 41.

Il presente articolo disciplina il rilascio, ad operatori professionali, dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante e dell'autorizzazione ad apporre altri attestati ufficiali e i relativi controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni da parte dei Servizi fitosanitari regionali o da parte di organismi delegati, in applicazione di quanto previsto dalla Sezione II del regolamento 2016/2031, incorporando disposizioni normative, opportunamente aggiornate, già previste all'articolo 26 e 29 del decreto legislativo 214/05.

Le attività normate dal presente Capo saranno svolte con le risorse attualmente disponibili al Servizio Fitosanitario nazionale.

Gli oneri derivanti dalle previste attività di controllo sono interamente a carico dell'operatore professionale ai sensi dell'articolo 56 (Diritti obbligatori per i controlli ufficiali) e secondo gli importi di cui all'allegato 3 del presente schema di decreto legislativo, già stabiliti dall'articolo 55 del d.lgs. 214/2005..

Il **Capo IX**, rubricato **Controlli ufficiali** e costituito dagli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48, disciplina l'attività di controllo ufficiale su organismi nocivi, sulle piante, i prodotti e gli altri



oggetti in tutte le loro fasi di produzione, presso posti di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione o in punti di controlli diversi, nonché sugli operatori professionali in applicazione di quanto previsto dai regolamenti di base (UE) 2016/2031 e 2017/625 e dai regolamenti delegati 2019/1014, 2019/1072, 2019/2122, 2019/2123 e 2019/2125, definendo le procedure operative di esecuzione di tali controlli, le modalità di registrazione delle informazioni e la predisposizione di uno specifico Piano di controllo fitosanitario nazionale. In particolare l'articolo 50 regola la designazione dei Posti di controllo frontalieri comprensivi di eventuali centri di ispezione.

Le norme contenute nel presente Capo applicano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare dal criterio di cui al comma 3, punti g) e h).

Le attività normate dal presente Capo saranno svolte con le risorse attualmente disponibili al Servizio Fitosanitario nazionale.

Gli enti gestori dei posti di controllo frontalieri e le Regioni in cui essi ricadono provvederanno nell'ambito della loro potestà ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti all'articolo 64 del regolamento 2017/625. Tali norme aggiornano e adeguano quanto già previsto dal Capo VIII del d.lgs. 214/2005.

Il **Capo X** disciplina le deroghe alle prescrizioni previste dal regolamento 2016/2031, applicate a piante, prodotti vegetali e altri oggetti introdotti, movimentati ed utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali di selezione varietale o riproduttivi, ed è costituito dagli articoli 49 e 50.

In particolare l'articolo 50, disciplina il riconoscimento e le relative modalità di designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento in applicazione di quanto previsto dagli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del regolamento 2016/2031. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto l).

Il Servizio fitosanitario centrale svolgerà i compiti assegnati con le risorse a legislazione vigente.

Gli oneri derivanti dalle attività di controllo dei Servizi fitosanitari regionali, finalizzate alla verifica del rispetto delle condizioni richieste, sono interamente a carico dell'operatore professionale ai sensi dell'articolo 56 (Diritti obbligatori per i controlli ufficiali) e secondo gli importi di cui all'allegato 3 del presente schema di decreto legislativo, già stabilite dall'articolo 55 del d.lgs. 214/2005.

Il **Capo XI** disciplina il **Sistema informatico fitosanitario** ed è costituito dagli articoli 51, 52, 53 e 54.

Il Capo descrive l'istituzione e la gestione di un Sistema informativo fitosanitario nazionale con il quale garantire il trattamento delle informazioni dei controlli ufficiali, la messa a disposizione di informazioni e documenti inerenti la protezione delle piante agli operatori professionali e al pubblico, nonché l'elaborazione e lo scambio automatico di dati informazioni e documenti relativi all'attività di protezione delle piante con la Commissione europea e gli altri Stati membri, in applicazione di quanto richiesto dal regolamento 2017/625. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto m). Per la realizzazione delle attività descritte si provveda con le risorse afferenti al Fondo di all'articolo 57.

In particolare l'articolo 54 prevede le attività di comunicazione per la protezione delle piante attraverso il coordinamento dell'unità di comunicazione del servizio fitosanitario centrale. Il



Servizio fitosanitario centrale svolgerà i compiti assegnati con le risorse afferenti al fondo dell'articolo 57.

Il **Capo XII** disciplina le **Sanzioni amministrative e le norme finanziarie** ed è costituito dagli articoli 55, 56 e 57. Le norme in esso contenute soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto n).

In particolare l'**Articolo 55** introduce le **Sanzioni amministrative** da applicare in caso di violazione delle norme contenute nel presente decreto e della normativa nazionale e unionale individuate per le diverse fattispecie.

Le norme contenute nel presente comma soddisfano quanto richiesto dall'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare il criterio di cui al comma 3, punto o),.

L'**Articolo 56** rubricato **Diritti obbligatori per i controlli ufficiali** stabilisce i diritti obbligatori a carico dell'operatore professionale, dell'esportatore, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, in applicazione del Capo VI del regolamento 2017/625 e in linea con quanto già normato dall'art. 55 del D.lgs. 214/2005.

Tali diritti, elencati nell'allegato 1, sono riscossi presso i posti di controllo frontalieri o presso i punti di controllo dal Servizio fitosanitario competente, secondo modalità che saranno successivamente stabilite con provvedimento e sono destinate unicamente al potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale. Tale norma mantiene le disposizioni vigenti già previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 214/2005.

Per quanto concerne i controlli ufficiali sulle merci che entrano nell'Unione si applicano i diritti obbligatori definiti all'articolo 79 del regolamento 2017/625.

Le previsioni in questione non hanno effetto sui conti della finanza pubblica.

L'**Articolo 57** istituisce un **Fondo per la protezione delle piante** destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante di cui al presente decreto. Con provvedimento del ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali su parere del comitato fitosanitario Nazionale saranno stabilite le modalità di utilizzo e trasferimento del fondo e i criteri di riparto. Al relativo onere pari a pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il medesimo articolo, al comma 3 individua le risorse necessarie a garantire l'adesione dell'Italia all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPP), istituita nell'ambito della Convenzione Internazionale FAO sulla protezione delle piante (IPPC), responsabile della cooperazione e dell'armonizzazione nel settore fitosanitario in ambito europeo e mediterraneo.

Si provvede agli oneri derivanti dalla partecipazione a detta Organizzazione si provvede a valere sul predetto **Fondo per la protezione delle piante**.

Il **Capo XIII** rubricato **Norme transitorie e finali** reca le norme transitorie e finali e le abrogazioni ed è costituito dagli articoli 58 e 59 . Le previsioni in questione non hanno effetto sui conti della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  **negativo**

02/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato

6 Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



*Biagio Mazzotta*

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazioni referente:** Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali

**Titolo del provvedimento:** schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625

### PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

#### 1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il presente intervento normativo è finalizzato alla riorganizzazione del Servizio fitosanitario nazionale e all'adeguamento della normativa nazionale in materia di protezione delle piante alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo di cui ai Regolamenti (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625.

Detto intervento, che si concretizza nell'adozione di uno specifico schema di decreto legislativo in sostituzione dell'attuale base normativa nazionale rappresentata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, si rende necessario al fine di dare attuazione alla delega conferita al Governo ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente "Legge di delegazione europea 2018" (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all'articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali si provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

Il riordino normativo ha riguardato, oltre alla riorganizzazione del Servizio fitosanitario nazionale, anche altri aspetti specifici quali:

- una nuova gestione delle emergenze fitosanitarie sempre più frequenti sul territorio nazionale,
- la razionalizzazione dei punti di ingresso frontalieri nazionali.
- la realizzazione di un Sistema informativo nazionale per la raccolta e la gestione dei dati del sistema di difesa delle piante.
- la ridefinizione del personale fitosanitario e il suo adeguamento alla luce dei nuovi ruoli e competenze attribuite dal Regolamento 2017/625.
- la formazione e aggiornamento permanente del personale fitosanitario.
- la definizione di un "Piano di controllo nazionale pluriennale" in ambito fitosanitario
- la definizione di procedure di controllo uniformi attraverso la realizzazione di un Manuale nazionale per i controlli ufficiali all'importazione, ai passaporti delle piante e alle produzioni in esportazione.
- la creazione di una rete nazionale laboratoristica
- nonché una ridefinizione del sistema sanzionatorio in applicazione dei regolamenti suddetti

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'attuale base normativa nazionale è rappresentata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni con il quale è stata recepita, inizialmente, la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro gli organismi nocivi.

Con successivo decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96, sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Il nuovo contesto fitosanitario europeo ha introdotto numerose novità che hanno reso necessario un riordino dell'attuale normativa nazionale al fine di garantire una piena ed efficace attuazione, sul territorio nazionale, degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2016/2031 e 2017/625.

Pertanto, nello schema in oggetto, sono confluite tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 214/2005, opportunamente aggiornate e riorganizzate anche alla luce dei principi dei criteri definiti individuati dall'articolo 11, comma della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

L'intervento in esame non incide su disposizioni normative esistenti ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo ed in particolare di quelli richiesti dal nuovo regime fitosanitario europeo, di cui al Regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante e al Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Detti regolamenti si applicano dal 14 dicembre 2019 e, hanno introdotto numerosi elementi innovativi con l'obiettivo di attuare un approccio alla difesa delle piante e dei prodotti delle piante armonizzato in tutta l'Unione.

## **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Le misure contenute nel decreto legislativo sono conformi ai principi costituzionali con particolare riguardo all'esercizio della funzione legislativa delegata al Governo (articolo 76 della Costituzione) e delle funzioni del Presidente della Repubblica (art. 87 della Costituzione) nonché al riparto delle competenze normative e amministrative tra Stato e Regioni (articolo 117 della Costituzione).

## **5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, in virtù del disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

## **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché agli enti territoriali sub-regionali, sul piano della potestà amministrativa, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

## **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

È stata specificamente verificata l'assenza di rilegificazioni e delle possibilità di delegificazione, trattandosi di provvedimento adottato in attuazione di una legge di delega (la già citata legge n. 117/2019) che detta i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
- b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;
- d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;
- e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
- g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
- l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
- m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;
- n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;
- o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;

p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risulta alcun disegno di legge vertente su materie analoghe.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto della presente proposta normativa.

**PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea ed è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In particolare tale provvedimento costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di protezione delle piante che consente la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

**2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Attualmente, in materia fitosanitaria, è in corso la procedura di infrazione n. 2015/2174 ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente la *Xylella fastidiosa* in Italia.

**3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

**5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non si è a conoscenza delle linee prevalenti della giurisprudenza, né della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

I regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/624 sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e si applicano a partire dal 14 dicembre 2019.

**PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Lo schema di provvedimento introduce due definizioni normative ulteriori rispetto a quelle già in uso, sia al fine di dare piena applicazione ai regolamenti 2016/2031 e 2017/625, suddetti, sia al fine di armonizzare e coordinare le definizioni esistenti con le novità introdotte dalla normativa europea.

In particolare, è stata introdotta la definizione di “*ordinanza fitosanitaria*” con la quale si intende “ciascuna disposizione emanata tramite un provvedimento amministrativo dal Servizio Fitosanitario Centrale di cui all’articolo 5, per motivi di necessità e urgenza, su delibera del Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all’articolo 4”; è stata inoltre introdotta la definizione di “diritti obbligatori” intendendo gli importi a copertura dei costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali stabiliti ai sensi dell’articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625.

Le definizioni introdotte, distinte da quelle già presenti nei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, includono anche quelle già previste dall’art.2 comma 1, punto t) del d.lgs. 214/2005, opportunamente aggiornate.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel presente provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

In questa proposta normativa non si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti in quanto l’elaborazione della disposizioni contenute nello schema di decreto ridefiniscono ex novo l’intero quadro normativo nazionale in materia di protezione delle piante.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Le modifiche e le abrogazioni di norme vigenti sono tutte esplicitate nel testo dello schema di provvedimento e, pertanto, sono state ridotti al minimo fisiologico gli effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il presente schema di decreto legislativo prevede l'emanazione dei seguenti provvedimenti successivi:

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabiliti i soggetti coinvolti nell'esecuzione del piano di audit, e le linee guida per l'effettuazione degli audit (articolo 12 comma 1);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono designati uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625 (articolo 13 comma 1);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalità di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi in applicazione del presente schema di provvedimento (articolo 15 comma 1);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, per la rideterminazione delle dotazioni minime del personale del Servizio fitosanitario nazionale (articolo 17 comma 3);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il quale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono nominati responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori, funzionari soggetti che operano presso amministrazioni di diritto pubblico diverse dal Servizio fitosanitario nazionale (articolo 21 comma 3);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il quale sono nominati gli Ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale (articolo 24 comma 3);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per cancellare su notifica motivata del Servizio Fitosanitario regionale competente nominativi del personale del Servizio fitosanitario nazionale dal relativo registro (articolo 24 comma 5);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Interno con il quale sono definite le norme riguardanti la disciplina dei documenti identificativi, delle uniformi, dei dispositivi di protezione personale e delle altre dotazioni, nonché del loro uso del personale del Servizio fitosanitario nazionale (articolo 25 comma 3);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, per l'adozione dei Piani di emergenza (articolo 26 comma 2);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione delle modalità e gli eventuali documenti, diversi dal passaporto delle piante, da utilizzare per lo spostamento di piante e prodotti delle piante tra Centri aziendali di un operatore professionale posti nell'intero territorio nazionale (articolo 41 comma 9);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di sviluppo delle sottosezioni di cui al Sistema Informativo protezione delle piante (SIPP) (articolo 56 comma 4);

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell'Istituto nazionale di statistica.